

ORDINANZA SINDACALE numero 49 del 30 Aprile 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – PERMANERE REGIME DI CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

L'anno duemilaventi addì 30 del mese di aprile,

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1 comma 2 lett. b) che prevede la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici e altri spazi pubblici"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1 punto d) "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e punto e) "è vietato l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici", le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020 (art. 10 del DPCM);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 punto d) "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera" e punto e) "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse" " con applicazione di tale normativa dalla data del 4 maggio 2020 ed efficacia fino alla data del 17 maggio 2020;

Visto altresì quanto disposto dal sopraccitato DPCM all'art. 1 punto aa) "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering

continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi" con applicazione di tale normativa dalla data del 4 maggio 2020 ed efficacia fino alla data del 17 maggio 2020;

Considerato che non risulta possibile controllare e regolare sul territorio diffuso gli accessi ai parchi e alle altre aree pubbliche oggi interdette e con possibile accesso dal 4 maggio p.v., con eventuali oneri e responsabilità per i gestori, ove esistenti, al fine di impedire assembramenti o comunque il rispetto della distanza interpersonale sociale, stante il numero degli accessi ed i connessi controlli interni alle aree suddette;

Tenuto conto che in ogni caso, ai sensi della normativa citata, anche a partire dal 4 maggio p.v. le aree attrezzate per i bambini dovranno rimanere chiuse nonché continuerà la sospensione delle attività di ristorazione, fatte salve le attività di asporto e consegna a domicilio nelle forme prescritte dalla normativa;

In ragione delle suddette motivazioni e possibilità normative che le sopraccitate disposizioni consentono al sindaco;

Tutto ciò premesso

DISPONE

A far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, fatti salvi automatici adeguamenti ove previsti da subentranti normative di rango superiore che rendessero inapplicabile la presente ordinanza,

- il permanere della chiusura dei parchi pubblici;
- Di consentire, nell'ambito dei parchi pubblici a gestione privata nel quale siano presenti strutture per le quali siano sospese le attività ai sensi dell'articolo 1 punto aa) del DPCM 26 aprile 2020, quanto la medesima normativa rende possibile svolgere – consegna a domicilio ed asporto - nel rispetto della normativa e secondo modalità da concordare operativamente con gli uffici competenti del Comune della Spezia, stante la perdurante chiusura dei parchi pubblici.

IL SINDACO

dott. Pierluigi PERACCHINI